### ARPAE

# Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia - Romagna

\* \* \*

### Atti amministrativi

Oggetto

DEMANIO IDRICO TERRENI - Concessione per occupazione di terreno demaniale del fiume Po in comune di Polesine Zibello (PR) - Richiedente Az Agr Maria Vittoria Della Zoppa - Sisteb PR19T0052 - Sinadoc 23210/2019

n. DET-AMB-2020-4755 del 07/10/2020

Proposta n. PDET-AMB-2020-4904 del 07/10/2020

Struttura adottante Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma

Dirigente adottante PAOLO MAROLI

Determinazione dirigenziale

Questo giorno sette OTTOBRE 2020 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

### **IL DIRIGENTE**

#### VISTI

- il R.D. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche); il R.D.1775/33 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la L. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); la L. 37/1994 (Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche), il D.Lgs. 112/1998 in particolare gli artt. 86 e 89 relativi al conferimento della funzione statale di gestione del demanio idrico alle regioni; il D.Lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni); il D.Lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale);
- la L.R. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare l'art. 141 (Gestione dei beni del demanio idrico); la L.R. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali), Capo II (Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio); la L.R. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17;
- la L.R. 28/2013 (Legge finanziaria regionale), in particolare l'art. 43 (Disposizioni sul controllo del territorio e sull'utilizzo delle aree del demanio idrico) e ss.mm.e ii.;
- il Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) dall'Autorità di Bacino del Fiume Po di cui al DPCM 24 maggio 2001;
- la L.R. 24/2009 art.51, la L.R. 2/2015 art.8, e le D.G.R. 895/2007, 913/2009, 469/2011, 173/2014, 1622/2015, in materia di canoni di concessione;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n.106/2018 con cui è stato conferito al Dott. Paolo Maroli l'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazione e Concessioni di Parma;

PRESO ATTO della domanda pervenuta il 23/07/2019 registrata al PG/2019/116322 del 24/07/2019 con cui la sig.ra MariaVittoria Della Zoppa c.f. DLLMVT51P52B157J residente in via Po 8 nel Comune di Pieve d'Olmi (CR) legale rappresentante per l'Az Agr Maria Vittoria Della Zoppa SI, P.Iva 01518760192 con sede legale nel Comune di Pieve d'Olmi (CR), ha richiesto la concessione per l'occupazione di area demaniale del corso d'acqua fiume Po, F 21 fronte e parte del mappale 2 di Ha 02,00,00 in Comune di Polesine-Zibello (PR), ad uso pioppicoltura e bosco naturale;

DATO ATTO dell'avvenuta pubblicazione della predetta domanda sul BURERT n. 52 del 04/03/2020 senza

che nei trenta giorni successivi siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;

CONSIDERATO che l'area oggetto di concessione rientra in zona ZPS, in base alla D.G.R. 1191/2007, in quanto ricade nei pressi del sito di Importanza comunitaria ZPS IT4020019 "Golena del Po presso Zibello" PRESO ATTO dei pareri espressi da:

- AIPo (Nullaosta idraulico con esito positivo nota PG/2020/37200 del 06/03/2020 e relativa proroga PG/2020/139791 del 30/09/2020), con i quali sono state indicate le prescrizioni contenute nel disciplinare cui deve essere subordinato l'esercizio della concessione;
- Regione Emilia-Romagna Servizio delle Aree Protette, Foreste e Sviluppo della Montagna (Valutazione d'Incidenza Ambientale (VINCA) con esito negativo PG/2020/121617 del 25/08/2020);

La valutazione negativa della VINCA viene altresì superata dalle controdeduzioni ricevute con PG/2020/128100 del 07/09/2020 con le quali, in deroga al parere RER, viene permesso il termine del ciclo colturale.

che hanno dettato le prescrizioni contenute nel disciplinare, parte integrante della presente determinazione;

CONSIDERATO che l'occupazione dell'area risulta compatibile con le esigenze di conservazione del demanio e di tutela della sicurezza idraulica, in conformità alle vigenti disposizioni legislative, regolamentari e di pianificazione di bacino, come si evince dal parere dell'istruttoria tecnico-amministrativa effettuata dall'AIPo;

ACCERTATO che la richiedente ha versato:

- le spese istruttorie la somma pari a €75,00 in data 23/07/2019;
- il canone per l'anno 2020 la somma pari a € 276,25 in data 05/10/2020;
- il deposito cauzionale la somma pari a €276,25 in data 05/10/2020

RITENUTO sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi a rilasciare la concessione;

ATTESTATA la regolarità tecnico amministrativa del presente provvedimento;

### **DETERMINA**

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

- di assentire all' Az Agr Maria Vittoria Della Zoppa SI, P.Iva 01518760192 la concessione per l'occupazione di area del demanio idrico del corso d'acqua fiume Po, di Ha 02.00.00, in Comune di Polesine-Zibello (PR), catastalmente identificata al F 21 fronte e parte del mappale 2, per uso pioppeto e bosco naturale codice pratica PR19T0052;
- di stabilire che la concessione sia rilasciata fino al <u>02 dicembre 2030, in analogia con la DET AMB</u>
   2018 6322, senza possibilità di rinnovo successivo;
- 3. di approvare il disciplinare di concessione parte integrante del presente atto, come sottoscritto per accettazione dalla concessionaria in data 01/10/2020 (PG/2020/144105 del 07/10/2020);
- di quantificare l'importo del canone dovuto per l'anno in €276,25,e dando atto che l'annualità 2020 è già stata versata;
- 5. di stabilire che il versamento del canone, per le annualità successive a quella in corso, andrà effettuato con cadenza annuale entro e non oltre la data del 31 marzo dell'anno di riferimento; l'ammontare dovrà essere rideterminato sulla base di quanto stabilito all'art.8 comma 3 della L.R 2/2015;
- 6. di stabilire di quantificare l'importo relativo al deposito cauzionale in €276,25;
- 7. di avvertire che, in mancanza di pagamento delle somme sopra specificate entro il termine stabilito, saranno dovuti gli interessi di legge e che questa Amministrazione attiverà le procedure per il recupero coattivo del credito concessorio.
- 8. di notificare il presente provvedimento ai sensi di legge;
- 9. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla D.G.R. 486/2017;
- 10. di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, D.P.R. 131/1986
- 11. di dare atto che il Responsabile del procedimento è il dott. Paolo Maroli;
- 12. di avvertire che la destinazione d'uso diversa da quella concessa, il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare, il mancato pagamento di due annualità, nonché la sub-concessione a terzi comporta la decadenza della Concessione ai sensi dell'art. 19 comma 2,

### L.R. 7/2004;

13. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), D.Lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143, R.D. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica.

### AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA

#### **DISCIPLINARE**

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di area demaniale rilasciata a Maria Vittoria Della Zoppa, c.f. DLLMVT51P52B157J legale rappresentante per la ditta **Az Agr Della Zoppa**Maria Vittoria p. Iva 01518760192 (cod. pratica PR19T0052).

### ARTICOLO 1 - DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELL'AREA DEMANIALE CONCESSA

- 1. L'area demaniale oggetto di concessione afferisce al corso d'acqua fiume Po, individuata al foglio 21 fronte/parte del mappale 2 del Comune di Polesine Zibello (PR), come risultante dagli elaborati cartografici conservati agli atti dell'Amministrazione concedente.
- 2. L'area demaniale oggetto di concessione, pari a Ha 2.00.00, è destinata ad uso pioppicoltura e bosco naturale.

### ARTICOLO 2 - CANONE DI CONCESSIONE

- 1. Il concessionario, per le annualità successive a quella in corso, è tenuto a corrispondere il canone annuo, pari a € 276,25, entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, sul conto corrente bancario IT94H0760102400001018766103 oppure su c/c postale n. 1018766103 intestato a "Regione Emilia-Romagna Demanio idrico Emilia Ovest", pena l'avvio delle procedure per il recupero del credito.
- 2. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone adeguato in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto mediante deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento. Qualora la Giunta non provveda entro tale termine, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

### **ARTICOLO 3 - DEPOSITO CAUZIONALE**

- Il deposito cauzionale versato, pari a € 276,25, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempiute tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.
- 2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.
- 3. Sono a carico del concessionario le eventuali spese inerenti alla concessione e quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione.

### ARTICOLO 4 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

- La concessione è rilasciata fino al <u>02 dicembre 2030, in corrispondenza con la DET AMB</u>
   2018 6322, senza possibilità di rinnovo successivo
- 2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare l'occupazione in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.
- 3. Il concessionario non potrà sub-concedere o affittare, in tutto o in parte, il bene ottenuto in concessione. La sub-concessione o la locazione totale o parziale dello stesso comporta la decadenza della concessione, del bene ottenuto in concessione. Qualora il concessionario, prima della scadenza, intendesse recedere dalla titolarità a favore di un altro soggetto, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato, a discrezione dell'Amministrazione, previa valutazione di documentata istanza che dimostri il trasferimento dei diritti all'aspirante al subentro. Il subentrante

assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione, rispondendo solidalmente per i debiti del precedente titolare.

- **4.** Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all'Amministrazione concedente, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
- 5. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di rinunciare alla concessione o di non rinnovarla è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

### ARTICOLO 5 - REVOCA/SOSPENSIONE/REVISIONE/DECADENZA

- 1. Sono causa di decadenza dal diritto all'occupazione dell'area i seguenti fatti, eventi od omissioni: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancato pagamento di due annualità del canone; subconcessione a terzi.
- 2. L'Amministrazione concedente può rivedere, sospendere o revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico. Nel caso di revisione in riduzione all'utilizzo del bene pubblico o di sospensione, l'Amministrazione concedente procederà al ricalcolo del canone dovuto.

### ARTICOLO 6 - RIPRISTINO DEI LUOGHI

1. La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

2. Qualora il concessionario non provveda al ripristino nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In alternativa al ripristino dello stato dei luoghi, l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

### ARTICOLO 7 - OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

- 1. Il concessionario non può variare la destinazione d'uso e l'estensione dell'area concessa, come individuata nell'elaborato grafico agli atti, né può modificare lo stato dei luoghi, senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente.
- 2. Il concessionario è obbligato a provvedere alla regolare manutenzione e conservazione dell'area concessa e ad apportare, a proprie spese, le necessarie modifiche eventualmente prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici.
- 3. Il concessionario è tenuto a consentire, in qualunque momento, l'accesso all'area demaniale al personale dell'Amministrazione concedente, agli addetti al controllo e alla vigilanza ed alle imprese da questi incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del concessionario qualora egli non abbia provveduto a svolgere adeguati interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza. Il concessionario è tenuto ad esibire il provvedimento di concessione al personale addetto alla vigilanza che ne faccia richiesta.
- 4. Il concessionario è responsabile in via esclusiva di qualunque danno e lesione possa essere arrecata a terzi nell'esercizio della concessione e si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa.

5. Il concessionario non ha diritto ad alcun compenso o indennizzo per la perdita di eventuali prodotti o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte dell'AIPo.

### ARTICOLO 8 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

- 1. Il concessionario è obbligato al rispetto delle leggi e regolamenti vigenti ed particolare in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere o alle opere da realizzare.
- 2. La concessione viene rilasciata ai sensi della L.R. 7/2004 e non costituisce in alcun modo, per le strutture edificate su area demaniale, un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica.
- 3. E' compito del concessionario richiedere ed ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie, in relazione alle opere da realizzare.
- 4. L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da € 200,00 a € 2.000,00 come stabilito dall'art. 21, L.R. 7/2004.

# ARTICOLO 9 — CONDIZIONI E PRESCRIZIONI DERIVANTI DAL NULLA OSTA IDRAULICO E DA SERVIZIO AREE PROTETTE, FORESTE E SVILUPPO DELLA MONTAGNA

1. Per quanto riguarda gli aspetti idraulici dovranno essere rispettate integralmente tutte le prescrizioni e condizioni contenute nel nulla osta idraulico prot. PG/2020/37200 del 06/03/2020 e relativa proroga PG/2020/139791 del 30/09/2020 di AIPo, che si allegano come parte integrante e

sostanziale del presente disciplinare.

- 2. Per quanto riguarda gli aspetti naturalistico-ambientali dovranno essere rispettate integralmente tutte le prescrizioni e condizioni contenute nella Valutazione d'Incidenza Ambientale (VINCA) del Servizio delle Aree Protette, Foreste e Sviluppo della Montagna PG/2020/121617 del 25/08/2020. La valutazione negativa della VINCA viene altresì superata dalle controdeduzioni ricevute con PG/2020/128100 del 07/09/2020 con le quali, in deroga al parere RER, viene permesso il termine del ciclo colturale.
- 3. Il concessionario dichiara di aver preso visione del nulla osta idraulico e di accettarne le condizioni e prescrizioni.



ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA P.le Della Pace, 1 - 43121 PARMA

PEC: aoopr@cert.arpa.emr.it

Parma,	
ı arrıa,	

Classifica: 6.10.20 Fascicolo:21/2015C/A – 8 - 31

Oggetto: Fiume Po - Istanza di concessione area demaniale del fiume Po per uso pioppicultura nel Comune di Polesine Zibello - foglio 21 fronte mappale attualmente 3 e 4 - in precedenza 2 (Codici pratica: Sinadoc 23210/2019 – SISTEB PR19T0052)

Richiedente: Ditta Della Zoppa Maria Vittoria

**VISTA** la comunicazione di ARPAE – SAC di Parma in data 18 febbraio 2020 prot. n. 4392 avente per oggetto la richiesta di rilascio del parere idraulico di competenza per variazione estensiva per concessione di terreno demaniale ad uso pioppeto come specificato in oggetto;

**VISTO** il precedente nulla osta di questa Agenzia n. 25898 in data 02.11.18, relativo all'occupazione dei terreni siti al Fg. 22, mapp. 10 e Fg. 21, fronte mappale 2 in comune di Polesine Zibello;

**CONSIDERATO** che le aree interessate dall'evento risultano localizzate nelle fasce PAI (Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico) esondabili (A e B);

**VISTO** il R.D. 25/07/1904 n. 523, "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie", in particolare gli artt. 93 e seguenti;

**VISTO** il R.D. 09/12/1937 n. 2669, "Regolamento sulla tutela di opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria e delle opere di bonifica";

CONSIDERATA la compatibilità idraulica di quanto richiesto con il buon regime idraulico;

**EVIDENZIATO** che il presente provvedimento è rilasciato nei limiti dell'attività di polizia idraulica che questa Agenzia svolge ai sensi del R.D. n. 523/1904;

**ESAMINATA** la documentazione allegata;

**EFFETTUATI** gli opportuni accertamenti;



# ESPRIME PARERE POSITIVO ai soli fini idraulici

per l'occupazione di aree demaniali identificate al foglio 21, fronte mappale 3-4 (in precedenza 2) nel comune di Polesine Zibello, nei limiti della disponibilità di questa Agenzia, salvi quindi ed impregiudicati i diritti dei terzi, privati cittadini ed Enti, all'intervento proposto, nelle sole aree demaniali, sotto l'osservanza ed al rispetto delle seguenti prescrizioni:

### Art. 1 - DISPOSIZIONI GENERALI

- 1. Le attività che il presente nulla osta idraulico autorizza saranno sotto l'esclusiva responsabilità ed a totale cura e spesa del richiedente;
- 2. il parere positivo è accordato per le aree suindicate e come specificatamente indicato negli elaborati tecnici allegati alla richiesta e nello stato di fatto e nella consistenza in cui si trovano le aree interessate;
- 3. ogni modifica a quanto autorizzato con le imposte prescrizioni, dovrà essere nuovamente autorizzato da questo Ufficio; l'esecuzione di opere difformi dallo stesso o l'inosservanza delle condizioni prescritte comporterà l'applicazione delle sanzioni amministrative e penali previste delle vigenti disposizioni legislative e potrà dar luogo alla dichiarazione di decadenza mediante semplice atto amministrativo da notificare mediante raccomanda o a mezzo posta elettronica certificata alla Ditta concessionaria.

### Art. 2 - ULTERIORI PRESCRIZIONI E CONSEGUENTI ONERI

- 1. Questa Agenzia non si assume l'obbligo della custodia e/o della sicurezza in tutta la zona demaniale interessata dalla richiesta;
- 2. la ditta richiedente si impegna a:
  - coltivare e condurre le aree oggetto del presente atto secondo le normali direttive agricole in uso nella zona:
  - piantumare nel rispetto delle proprietà demaniali ed in modo tale da garantire la fascia di rispetto di 4 metri dall'unghia arginale e di 10 m dal ciglio della sponda esistenti nel rispetto del R.D. 523/1909 e del D. Lgs. 152/2006;
  - non creare cumuli e/o accatastamenti di materiale durante le operazioni agrarie che possano influire sul deflusso delle acque in occasioni di piene e/o di morbide del corso d'acqua;
  - non eseguire buche, bassure e scavi in genere che modifichino la morfologia del terreno o allontanare materiale delle pertinenze demaniali che dovranno essere salvaguardate così come le difese idrauliche, con particolare riferimento all'attività legata alla presente autorizzazione;
  - non formare accessi definitivi all'alveo, non trasportare materiali inerti fuori dallo stesso, non depositare o scaricare in alveo o in prossimità dello stesso materiali di risulta modificando l'altimetria dei luoghi salvo diversamente autorizzato con il presente atto;
  - provvedere con mezzi idonei allo sfalcio del cotico erboso della scarpata arginale e della fascia di rispetto di 4 m dal ciglio dell'arginatura qualora presente nel tratto interessato dalla concessione, avendo cura di non arrecare danno al rilevato arginale ed alle sponde del corso d'acqua interessati;
  - fare eseguire le operazioni propedeutiche al reimpianto dei pioppi, consistenti nell'aratura da scasso, nel rispetto delle proprietà demaniali, provvedendo all'immediato allontanamento dei materiali, con divieto assoluto del loro abbandono in alveo o in acqua. Le ramaglie ed il legname risultanti dalle operazioni di taglio non potranno essere addossati alle scarpate arginali, garantendo



una fascia di rispetto di 4 m dall'unghia arginale e di 10 m dal ciglio della sponda esistenti, nel rispetto del R.D. 523/1909 e del D. Lgs. 152/2006. Nella fascia compresa tra i 4 ed i 10 metri è concessa l'aratura ad una profondità massima di 40 cm;

- 3. non è autorizzata la presenza di strutture e materiali, benché con carattere temporaneo che, a causa di possibili incrementi dei livelli idrometrici, costituirebbe materiale flottante e potenziale pericolo per i manufatti e le opere idrauliche presenti in alveo a valle del tratto interessato;
- 4. dovranno essere adottate, a totale carico e spesa del richiedente, tutte le misure indispensabili e necessarie alla tutela della pubblica incolumità e la messa in atto tutte le procedure atte all'interdizione in caso di eventi di piena per quanto attiene ai pericoli connessi alla concessione in oggetto, anche in considerazione del fatto che i terreni oggetto della richiesta ricadono all'interno delle fasce PAI esondabili (fascia A e B) e quindi con la possibilità di variazioni repentine dei livelli idrometrici;
- 5. considerato che i terreni oggetto della presente autorizzazione ricadono all'interno della fasce PAI esondabili (fascia A e B), la ditta richiedente è obbligata a tenersi informata sulle previsioni di piena sia attraverso i mezzi di informazione che con i bollettini rilasciati dagli organi preposti (Regione Emilia Romagna) ed in caso di distruzione o danneggiamento di proprietà, delle attrezzature e/o dei materiali in seguito ad eventi di piena, il richiedente non avrà nulla a pretendere per ricostruzione o ripristino da questa Agenzia, né potrà richiedere contributi, anche parziali, per poter provvedere direttamente alla ricostruzione o ripristino che dovrà comunque, se riconosciuto opportuno ai fini idraulici, avvenire a proprie cure e spese;
- 6. il richiedente dovrà provvedere, a proprie cure e spese ed in conformità alle prescrizioni di questo Ufficio, al completo ripristino di eventuali danneggiamenti e alla riparazione di ogni danno che eventualmente si dovesse verificare nelle pertinenze idrauliche durante l'esercizio del presente Nulla Osta;
- in caso di attivazione del servizio di piena, questa Agenzia si riserva la facoltà di interdire il transito nei terreni oggetto della presente autorizzazione, limitandone l'accesso ai propri mezzi ed a quelli degli operatori a qualunque titolo per conto dell'AIPo;
- 8. dovrà essere garantito il transito lungo le pertinenze idrauliche, demaniali lungo il tratto oggetto della concessione al personale dell'Agenzia che espleta il servizio di cui al R.D. 523/1904 e al R.D. 2669/1937 e ai liberi professionisti incaricati dall'Agenzia nonché ai dipendenti delle imprese che operano a qualunque titolo per conto dell'AIPo nonché, in occasione di interventi sulle opere idrauliche, l'accesso alle aree dei mezzi di servizio e delle macchine operatrici;
- questa Agenzia si ritiene sollevata nel caso in cui, a seguito della presente autorizzazione, si rinvengano rifiuti o materiali inquinanti e/o esplosivi di qualsiasi natura ed origine, in tal caso l'allontanamento e la bonifica dei luoghi sarà a totale carico del proprietario del terreno come sancito dall'art. 192 del D. Lgs. n. 152/2016;
- 10. la documentazione amministrativa relativa alla Concessione dovrà essere esibita dal Concessionario o da personale incaricato, a semplice richiesta del personale AIPo addetto alla vigilanza.

### Art. 3 - DISPOSIZIONI FINALI

1. Il richiedente si rende pienamente ed integralmente responsabile dell'autorizzazione in oggetto, che si intende accordata nei soli riguardi della polizia idraulica, nei limiti che competono al Demanio e salvo i diritti di terzi, da rispettare pienamente sotto la responsabilità civile e penale del Concessionario, pertanto questa Agenzia si ritiene estranea agli effetti del risarcimento di tutti i danni che venissero arrecati alla proprietà pubblica e privata, nonché dei danni a persone o cose in conseguenza della

PEC protocollo@cert.agenziapo.it



presente autorizzazione, restando inoltre sollevati ed indenni da qualsiasi responsabilità anche giudiziale, molestia o richiesta di risarcimento danni le possa pervenire in merito e da ogni ricorso o pretesa di chi si ritenesse danneggiato dall'uso della presente autorizzazione, non esclusi gli eventi di piena;

- per qualsiasi sopravvenuta necessità questa autorizzazione riveste carattere di precarietà e pertanto potrà essere revocata immediatamente qualora divenisse incompatibile con lavori o modifiche da apportare al corso d'acqua e relative opere idrauliche senza che il richiedente possa chiedere alcun tipo di risarcimento;
- 3. la scrivente Autorità Idraulica si riserva la facoltà di sottoporre il presente atto a revisione, ovvero a revocarlo, in qualunque momento ciò sia ritenuto necessario per motivi connessi alla sicurezza idraulica o in caso di inadempienza da parte del Concessionario agli obblighi impostigli dal presente parere; in tale occasione, come pure in caso di rinuncia alla concessione o di mancato rinnovo della stessa, il Concessionario dovrà provvedere, a propria cura e spese, al ripristino dei luoghi ed all'allontanamento delle materie di risulta, in conformità alle prescrizioni che verranno impartite dall'AIPo;
- 4. in caso di inadempienza delle suddette condizioni questa Agenzia si riserva di fare eseguire d'ufficio tutte quelle opere o lavori che fossero riconosciuti necessari per la tutela del pubblico interesse, con la riscossione delle somme nei modi e nelle forme e con i privilegi delle pubbliche imposte, come previsto dall'art. 19 del R.D. 2669/1937, a carico della Società richiedente. Dette condizioni dovranno essere esplicitamente inserite nell'emettendo atto formale di concessione di competenza di codesta amministrazione regionale, unita mente alle clausole di carattere erariale;
- 5. il Concessionario potrà cedere la concessione a terzi solo nei casi previsti per legge e previa il consenso scritto di quest'Ufficio; l'eventuale nuovo Concessionario dovrà comunque accettare le condizioni elencate nel presente atto;
- 6. per quanto non fosse previsto nelle presenti clausole, valgono le disposizioni di legge attualmente in vigore ed interessanti la tutela dei Beni Ambientali e Forestali, la Polizia Idraulica e Polizia Stradale e quelle che eventualmente fossero emanate dopo il rilascio della presente autorizzazione;
- 7. sulle controversie che dovessero insorgere in seguito alla sottoscrizione del presente parere ovvero sull'applicazione delle norme in esso contenute è ammesso il ricorso nelle forme e nelle sedi giurisdizionali previste dalle leggi in materia di acque pubbliche e di tutela delle opere idrauliche.

Il presente Nulla Osta non esime il richiedente dall'ottenere tutte le eventuali ulteriori autorizzazioni o concessioni necessarie a norma delle vigenti disposizioni di legge, con particolare riferimento a quelle in materia urbanistica e di tutela ambientale e paesaggistica, rimanendo questo Ufficio del tutto estraneo a tali materie e sollevato al riguardo.

Qualora la concessione non sia rilasciata entro 6 (sei) mesi dalla data del presente atto, dovrà essere richiesto un nuovo parere idraulico affinché possa essere verificata la mancata alterazione dello stato dei luoghi rispetto alle condizioni di rilascio del presente atto.

**IL DIRIGENTE** 

Ing. Mirella VERGNANI

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.

VISTO: La Posizione Organizzativa Tecnica Ing. Monica Larocca

4



# ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le Della Pace, 1 43121 PARMA

PEC: aoopr@cert.arpa.emr.it

Parma, \_\_\_\_\_ Classifica: 6.10.20 Fascicolo: 21/2015C/A – 8 - 31

**Oggetto:** Fiume Po - Istanza di concessione area demaniale del fiume Po per uso pioppicultura nel Comune di Polesine Zibello - foglio 21 fronte mappale attualmente 3 e 4 - in precedenza 2 (Codici pratica: Sinadoc 23210/2019 – SISTEB PR19T0052)

Richiedente: Ditta Della Zoppa Maria Vittoria

**VISTA** la richiesta di ARPAE – SAC di Parma prot. 137718 del 25/09/2020 (prot. AIPo n. 23440 del 25/09/2020) con la quale si chiedeva un proroga del Nulla Osta espresso in data 06/03/2020 prot. 6423 non essendo stata rilasciata la concessione entro i 6 mesi di validità;

**VERIFICATO** che nel periodo trascorso non sono intervenute alterazione dello stato dei luoghi rispetto alle condizioni di rilascio del succitato atto;

SI CONCEDE la proroga del nulla osta espresso dalla scrivente Agenzia con prot. n. 6423 del 06/03/2020 per l'occupazione di aree demaniali del fiume Po per uso pioppicultura identificate al foglio 21, fronte mappale 3-4 (in precedenza 2) nel comune di Polesine Zibello, alle medesime prescrizioni riportate nel succitato atto.

Qualora la concessione non sia rilasciato entro 6 (sei) mesi dalla data del presente atto, dovrà essere richiesto un nuovo parere idraulico affinché possa essere verificata la mancata alterazione dello stato dei luoghi rispetto alle condizioni di rilascio del presente atto.

### **IL DIRIGENTE**

Ing. Mirella Vergnani Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.

VISTO: La Posizione Organizzativa Tecnica Ing. Monica Larocca

1



SERVIZIO AREE PROTETTE FORESTE E SVILUPPO DELLA MONTAGNA IL RESPONSABILE GIANNI GREGORIO

REG. CFR.FILE SEGNATURA.XML
DEL CFR.FILE SEGNATURA.XML

### TRASMISSIONE VIA PEC

ARPAE

Servizio autorizzazioni e concessioni di Parma aoopr@cert.arpa.emr.it

OGGETTO: - Richiesta di concessione per occupazione terreni demaniali ad uso pioppicoltura in comune di Polesine Zibello (PR). Rif SINADOC 23210/2019. Prot PG/2019/116322 del 24/07/2019 SISTEB PR19T0052. Valutazione di Incidenza.

In riferimento alla Vs. nota trasmessa in data 10/08/2020 e relativa alla Valutazione di incidenza per la concessione ad uso pioppicoltura in comune di Polesine Zibello in area antistante al foglio 21 mappale 2, ricadente all'interno del sito di Rete Natura 2000 ZPS IT4020019 "Golena del Po presso Zibello".

Visti:

- le Direttive 2009/147/CE, che sostituisce la Direttiva 79/409/CEE "Uccelli Conservazione degli uccelli selvatici", e 92/43/CEE "Habitat Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche" con le quali si prevede che, al fine di tutelare le specie animali e vegetali, nonché gli habitat, indicati negli Allegati I e II, gli Stati membri classifichino in particolare come SIC (Siti di Importanza Comunitaria) e come ZPS (Zone di Protezione Speciale) i territori più idonei al fine di costituire una rete ecologica europea, definita "Rete Natura 2000":
- il DPR 8 settembre 1997, n. 357 "Regolamento recante attuazione della Direttiva n. 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche", successivamente modificato dal DPR 12 marzo 2003, n. 120, con i quali, unitamente alla legge n. 157/92, si dà applicazione in Italia alle suddette direttive comunitarie;
- la Legge Regionale 14 aprile 2004, n. 7 "Disposizioni in materia ambientale" che al Capo I, artt.
   1-9, definisce i ruoli dei diversi enti nell'ambito di applicazione della Direttiva comunitaria n.
   92/43/CEE, nonché gli strumenti e le procedure per la gestione dei siti della rete Natura 2000;
- la Legge Regionale 17 febbraio 2005, n. 6 "Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle Aree naturali protette e dei siti della Rete Natura 2000" e ss.mm.ii.;
- la Legge Regionale 31 luglio 2006, n. 15 "Disposizioni per la tutela della fauna minore in Emilia-Romagna";
- la Legge Regionale 6 marzo 2007, n. 4 "Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a Leggi regionali" (artt. 34 e 35);
- la Legge Regionale 23 dicembre 2011, n. 24 "Riorganizzazione del sistema regionale delle aree protette e dei siti della rete Natura 2000 e istituzione del Parco regionale dello Stirone e del

Viale della Fiera 8 40127 Bologna tel 051.527.6080 / 527. 6094 E-mail: segrprn@regione.emilia-romagna.it fax 051.527.6957 PEC: segrprn@postacert.regione.emilia-rom

PEC: segrprn@postacert.regione.emilia-romagna.it www.regione.emilia-romagna.it



### Piacenziano";

- la Legge Regionale n. 13 del 30 luglio 2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni";
- la Legge Regionale 29 dicembre 2015, n. 22 "Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità per il 2016";
- la Legge Regionale 20 maggio 2016, n. 9 "Legge comunitaria regionale per il 2016";

### Viste, inoltre, le Deliberazioni della Giunta regionale:

- n. 1191/07 "Approvazione direttiva contenente i criteri di indirizzo per l'individuazione, la conservazione, la gestione ed il monitoraggio dei SIC e delle ZPS, nonché le linee guida per l'effettuazione della valutazione di incidenza ai sensi dell'art. 2, comma 2, della L.R. 7/04" con la quale si definiscono le procedure amministrative per la proposta di aggiornamento dei siti esistenti e per l'individuazione di nuovi siti e, contestualmente, si definiscono i due livelli delle misure di conservazione; quello generale, di competenza regionale, e quello specifico, di competenza degli Enti gestori dei siti Natura 2000;
- n. 893/12 con la quale è stato aggiornato l'elenco complessivo dei Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e delle Zone di Protezione Speciale (ZPS) presenti nella Regione Emilia-Romagna, ai sensi delle Direttive CEE "Uccelli" e "Habitat";
- n.79/2018 "Approvazione delle Misure generali di Conservazione, delle Misure Specifiche di Conservazione e dei Piani di gestione dei siti Natura 2000, nonché della proposta di designazione delle ZSC e delle modifiche alle delibere n. 1191/07 e n. 667/09";
- n. 1147/18 "Approvazione delle modifiche alle misure generali di conservazione, delle misure specifiche di conservazione e dei piani di gestione dei siti Natura 2000";
- le Misure di conservazione specifiche ed il formulario del sito di rete Natura 2000 interessato;
- la documentazione tecnica pervenuta.

Considerato che l'area che si vorrebbe utilizzare per l'impianto di un pioppeto nei comune di Polesine Zibello di complessivi ha 2,00 ad uso pioppicoltura;

- è situata in una fascia fluviale che, qualora opportunamente rinaturalizzata con specie arbustive ed arboree autoctone, consentirebbe la creazione di una fascia boscata di elevato pregio naturalistico, ad integrazione degli ormai sporadici relitti di boschi planiziali ancora presenti lungo il corso del fiume e che la rinaturalizzazione di tali aree potrebbe anche essere effettuata senza interventi attivi, ma semplicemente consentendo alla vegetazione spontanea di svilupparsi nel tempo;
- è un'area pubblica demaniale e non privata e, quindi, andrebbe gestite prioritariamente secondo logiche legate all'interesse della collettività e dello sviluppo sostenibile;
- è situata all'interno della ZPS IT4020019 "Golena del Po presso Zibello" che costituisce un'area riconosciuta a livello europeo come zona di protezione speciale per la conservazione della biodiversità e, di conseguenza, la gestione a fini naturalistici, almeno delle proprietà pubbliche, dovrebbe essere considerata come prioritaria da tutti gli enti pubblici che devono individuare i modelli gestionali di tali aree o rilasciare autorizzazioni/concessioni a richieste di soggetti privati;
- le Misure specifiche di conservazione per il sito ZPS IT4020019 "Golena del Po presso Zibello" prevedono tra gli obiettivi la necessità di limitare alcuni utilizzi poco idonei di un'area ritenuta marginale per localizzazione e valore economico mirando a ridurre le superfici



utilizzate per l'impianto di pioppi ibridi e per l'agricoltura intensiva, in particolare se queste interessano aree demaniali; garantire una manutenzione orientata al mantenimento e al consolidamento degli habitat nelle aree di proprietà pubblica cogliendo le opportunità di recupero delle aree del demanio in scadenza;

Espletata la procedura di pre-Valutazione di incidenza, dalla quale si evince che la concessione per l'area in oggetto determina un'incidenza negativa significativa sulla Zona di Protezione Speciale interessata, con la presente si comunica che, per quanto sopra argomentato, nel territorio del demanio interno alla ZPS IT4020019 "Golena del Po presso Zibello" la concessione prevista incide in maniera significativa sul sito in questione e risulta, quindi, non compatibile con la corretta gestione del sito della Rete Natura 2000 che dovrebbe essere orientata verso una maggior naturalità del corso d'acqua e delle sue fasce golenali, come indicato in diversi strumenti normativi e pianificatori di livello nazionale, regionale ed anche locale.

Si precisa che contro la Valutazione di incidenza, con esito negativo, è ammesso il ricorso all'Autorità Giudiziaria competente entro 60 giorni dalla conoscenza della medesima.

Cordiali saluti.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DR. GIANNI GREGORIO

(DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE)

### FΒ

Documento informatico identificato dal numero di protocollo indicato, sottoscritto con firma digitale, predisposto e conservato presso l'Amministrazione in conformità al D.lgs. 82/2005 (CAD). La stampa del documento costituisce copia analogica del documento originale informatico.

## Il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e

## Concessioni di Parma

### Paolo Maroli

Documento firmato digitalmente

Si attesta che il presente documento è copia conforme dell'atto originale firmato digitalmente.